

Comune di

COMUNE DI MERIGNO

PROVINCIA DI SALENO

PROVINCIA DI

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

COMUNE DI PERDIFUMO

(SALERNO)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI.

Allegato alla deliberazione del consiglio comunale

n. 15 del 16/3/95

CAPITOLO I

ISTITUZIONE DELLA TASSA

ARTICOLO 1

E' istituita nel Comune di **PERDIFUMO** la tassa per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, interni di cui all'art. 2, terzo comma, n. 1 del D.P.R. 10 Settembre 1982, n. 915, ed equiparati, ai sensi dell'art. 60 del D.L.vo 15 Novembre 1993, n. 507, ed in genere degli ordinari rifiuti provenienti dai fabbricati, qualunque sia l'uso cui gli stessi vengano adibiti, nonché dalle aree scoperte, indicate al comma 3 del presente articolo, esistenti nel territorio comunale in cui il servizio e' istituito e attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi di legge. Sono fatte salve le esclusioni previste dall'art. 62 del menzionato D.L.vo n. 507 del 1993.

- La tassa e' annuale e viene riscossa in base ad apposita tariffa da commisurare alla superficie dei locali e delle aree serviti ed all'uso cui i medesimi sono destinati.

- Per le aree scoperte, a qualsiasi uso adibite (campeggi, spazi per distributori di carburante, sale da ballo), cosi' come per qualsiasi altra area scoperta ad uso privato, dove possono prodursi rifiuti, si applicano le riduzioni di superficie previste dalla legge.

- La tassa e' altresì, dovuta per le abitazioni coloniche e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, sempre che siano situati nella zona servita o almeno vi si trovi la strada di accesso.

ARTICOLO 2

- Ai fini dell'applicazione della tassa, tenuto conto, in via principale, delle zone del territorio comunale in cui e' attivato il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, vanno comunque considerati i limiti della zona di raccolta obbligatoria (centro abitato, frazioni ed altri nuclei abitati, compresi i centri commerciali e produttivi integrati, rientranti nel perimetro determinato ai sensi degli artt. 3 e 9 del D.P.R. n. 915 del 1982, ed indicati nel regolamento del servizio di nettezza urbana).

- Analogamente sono assoggettate al tributo le zone per insediamenti sparsi, cui per espressa disposizione regolamentare,

IL SINDACO

viene esteso il servizio medesimo.

ARTICOLO 3

La tassa ha per oggetto le prestazioni fornite dal Comune in ordine allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, nelle varie fasi (conferimento, raccolta, trasporto e trattamento o eliminazione) in cui il servizio relativo si articola, con particolare riguardo allo smaltimento degli ordinari rifiuti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, a qualunque uso adibiti, esistenti nel territorio comunale in cui è ed attivato il servizio medesimo, ai sensi dell'art. 56 e segg. del D.L.vo n. 507 del 1978.

ARTICOLO 4

In particolare, sono soggetti alla tassa:

1) tutti i vani interni all'ingresso delle abitazioni tanto se principali (camere, sale cucine, ecc.) quanto se accessori (anticamere, ripostigli, ecc.) nonché le dipendenze, anche se separate dal corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.), comprese le pertinenze che servono al suo migliore uso (atri, cortili, scale, ecc.), per le quali saranno applicate riduzioni di superficie per particolari condizioni d'uso, ai sensi di legge;

2) tutti i vani principali ed accessori, adibiti a studi professionali di qualunque specie, ad uffici commerciali, industriali e simili, ad istituti di credito e di assicurazione, ad uffici di servizi pubblici esercitati da privati, a studi fotografici, agenzie di affari;

3) tutti i vani adibiti a negozi, edicole, chioschi ed a botteghe artigiane, nonché quelli destinati a servizi di igiene della persona e domestici (alberghi diurni, istituti d'igiene e di bellezza, barbieri, manicure, parrucchieri, pedicure, lavanderie, stirerie, tintorie e servizi similari), i posteggi di biciclette, di autovetture, di vetture a trazione animale, ubicati in locali coperti;

4) tutti i vani principali ed accessori adibiti all'esercizio di albergo, pensione, e casa di cura;

5) tutti i vani principali ed accessori adibiti all'esercizio di bar, di cafe', di pasticceria, di sala da te', di latterie, di gelaterie e simili;

6) tutti i vani principali ed accessori destinati a teatri, cinematografi, circoli di ritrovo, sale da ballo e a locali di divertimento in genere;

7) tutti i vani principali ed accessori destinati all'esercizio di attivita' di educazione, di istruzione, anche se sportiva, ed attivita' sindacale e politica;

IL MUNIZIPALCO

8) tutti i vani principali ed accessori destinati a stabilimenti industriali ed a laboratori artigiani, a magazzini, a depositi, ad autorimesse ed autostazioni, con esclusione dei locali in cui per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, al cui smaltimento e' tenuta il produttore medesimo;

9) tutti i vani principali ed accessori ~~dei~~ pubblici edifici, degli istituti di ricovero e di religione, degli ospizi, delle caserme, delle stazioni ferroviarie ed auto filotramviarie (1) nonché i locali degli istituti aventi scopi di assistenza o svolgenti attivita' umanitarie;

10) tutti gli altri vani esistenti in qualunque tipo di costruzione stabilmente affissa al suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, comprese le aree coperte, i capannoni, le tettoie e simili;

11) tutte le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a distributori di carburante, nonché qualsiasi altra area scoperta, salva le riduzioni di superficie previste dalla legge.

ARTICOLO 5

- La tassa e' dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, di nazionalita' italiana o straniera, detenga od occupi, oltre alle aree indicate all'art. 1, locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nei limiti della zona di raccolta obbligatoria.

ARTICOLO 6

- Per le abitazioni la tassa e' accertata nei confronti del capo famiglia, rimanendo tuttavia, obbligati egualmente al pagamento tutti i componenti il nucleo familiare.

- Per gli esercizi pubblici ed i centri commerciali integrati la tassa e' accertata nei confronti dei titolari ovvero dei gestori, nel caso di locazione, con vincolo di solidarieta' tra coloro che usano in comune i locali di cui trattasi.

- Per gli enti, societa' ed associazioni aventi personalita' giuridica, la tassa e' accertata nei confronti dei loro legali rappresentanti o amministratori, tenuti al pagamento con vincolo di solidarieta'.

- Per i comitati e le associazioni non riconosciute legalmente, l'accertamento della tassa e' effettuato nei confronti dei soggetti che li rappresentano, presiedono o dirigono, con vincolo di solidarieta'.

- Per le parti comuni del condominio, degli edifici in multiproprieta' e di centri commerciali integrati, che possono produrre rifiuti, la tassa e' accertata, nel primo caso, nei confronti dell'amministratore o degli occupanti, con la modalita' previste dalla legge (art. 63, comma 2), salvo l'obbligo di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva. Nelle altre due ipotesi, la tassa e' accertata nei confronti del soggetto che gestisce i servizi comuni, salvi gli obblighi di

IL SINDACO

coloro che occupano o detengono aree e locali in modo esclusivo.
- Per le parti comuni del condominio, che possono produrre rifiuti, qualora la relativa superficie non risulti indicata dai soggetti passivi nella denuncia originaria o di variazione, la tassa viene determinata aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in condominio, delle seguenti quote, in rapporto al numero dei condomini:
- del 10% per i condomini da 2 a 4 alloggi;
- del 7% per i condomini da 5 a 8 alloggi;
- del 5% per i condomini da 9 e oltre.

ARTICOLO 7

E' istituita la tassa giornaliera per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti da coloro che occupano o detengono, anche senza autorizzazione, per un tempo inferiore a sei mesi e non ricorrentemente, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

ARTICOLO 8

La tassa, determinata ai sensi dell'art. 77, comma 2, del D.L.vo n. 507 del 1993, con la maggiorazione del 20%, è accertata nei confronti dell'occupante, tenuto all'obbligo della denuncia, obbligo assolto con il pagamento della tassa da corrispondere con le modalità prescritte dalla legge.

ARTICOLO 9

Entro il 31 ottobre il Consiglio Comunale delibera le tariffe per l'anno successivo, in modo da conseguire almeno il 50%, tra il gettito complessivo della tassa ed il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, determinando in base al disposto dell'art. 61, comma 2, Del. n. 507 del 1993:

In detto costo non sono comprese spese inerenti al servizio per la pulizia delle strade, piazze, mercati ed altri spazi pubblici in cui si producono rifiuti solidi urbani esterni, spese queste dedotte con le modalità ed i criteri stabiliti dall'indicato art. 61, comma 3.

ARTICOLO 10

La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertato, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

Stampa
Mey

ARTICOLO 11

Agli effetti delle aliquote di tassazione ed in rapporto all'uso cui sono adibiti, i locali, le costruzioni e le aree sono classificate come segue:

- 1) musei, archivi, biblioteche ed altri locali destinati allo svolgimento istituzionale di attività culturali, politiche e religiose;
- 2) locali ad uso abitativo;
- 3) edifici scolastici pubblici e privati, locali ed aree adibiti ad attività terziarie e direzionali, uffici pubblici, studi professionali e uffici commerciali;
- 4) teatri, cinematografi, circoli sportivi e ricreativi, palestre, aree adibite a sale da ballo;
- 5) alberghi, locande, pensioni, collegi, convitti, istituti assistenziali e case di ricovero e di cura;
- 6) centri commerciali integrati, complessi commerciali all'ingrosso, supermercati, ipermercati;
- 7) pubblici esercizi, esercizi commerciali, locali di vendita al dettaglio, negozi di generi alimentari, pescherie, negozi di frutta e verdura;
- 8) stabilimenti industriali, opifici, laboratori e botteghe artigianali, con esclusione delle superfici non tassabili ai sensi di legge;
- 9) magazzini, locali di deposito, autorimesse e simili;
- 10) sale da ballo all'aperto, campeggi, stabilimenti balneari, complessi attrezzati per il divertimento, aree occupate da banchi di vendita all'aperto in modo ricorrente e non temporaneo;
- 11) aree e spazi pubblici o gravati da servitù di pubblico passaggio occupati da banchi di vendita all'aperto in modo temporaneo e non ricorrente (4).

Per i locali e le costruzioni adibiti ad usi diversi da quelli indicati, nonché per qualsiasi area scoperta di proprietà privata dove possono prodursi rifiuti, si applica la tariffa stabilita per la voce più rispondente all'uso effettivo.

Quando uno stesso locale o area è destinato a più usi, si applicano le corrispondenti tariffe in rapporto alle superfici adibite ai rispettivi usi. Per gli immobili destinati a civili abitazioni in cui è svolta attività economica e/o professionale, si applica la tariffa prevista per la specifica attività o per la voce più rispondente all'utilizzazione, commisurata alla superficie dei locali all'uso destinati.

Quando, nel caso di più usi, risulta impossibile discriminare le superfici ad essi adibite, per promiscuità d'uso e/o per usi alternati in periodi diversi e per qualsiasi altro motivo, si applica la tassa sulla base della tariffa prevista per l'uso prevalente.

ARTICOLO 12

L'applicazione della tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione e/o detenzione dei locali ad aree assoggettati a tributo dà diritto a seguito di denuncia dell'interessato e di accertamento di



ufficio, all'abbuono con decorrenza dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia.

ARTICOLO 13

Il cambio di alloggio o di locale durante il corso dell'anno dà diritto allo sgravio, a termini di legge, sempre che sia stata presentata la denuncia e salvi gli accertamenti d'ufficio.

CAPO III ARTICOLO 14

Sono esenti dal pagamento della tassa coloro che occupano o detengono locali ed aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché, infine, risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, sempre che ne sia fatta regolare denuncia. Non sono, pertanto, assoggettabili:

a) gli edifici del Comune;

b) gli edifici adibiti a culto pubblico;

c) i locali e le aree di cui non sia possibile l'utilizzazione per motivi di stabilità o per il precario stato di conservazione (o altro) (5).

Sono altresì esclusi dalla tassazione:

a) le aree di servizio ed i locali delle Ferrovie dello Stato (eventualmente anche quelli degli aeroporti) riguardo ai quali non vi è l'obbligo del conferimento;

b) i locali e le aree di servizio dei reparti ospedalieri ove si producano rifiuti speciali e tossici nocivi;

c) i locali e le aree di servizio del pubblico macello.

ARTICOLO 15

La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privative. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zone non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tali zone la tassa è dovuta nella misura del 30% della tariffa base.

ARTICOLO 16

TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO.

La tariffa unitaria è ridotta:

1) del 20% per le abitazioni con unico occupante;

2) del 25% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione

IL SINDACO

Handwritten signature

residenza e l'abitazione principale;
del 10% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree adibite ad uso stagionale risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
del 20% nei confronti dell'utente, che trovandosi nelle condizioni di cui al punto 2, risieda o abbia dimora, per più di mesi all'anno in località fuori dal territorio nazionale;
del 30% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte relativa della costruzione rurale.

CAPO IV
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
ARTICOLO 17

Le denunce degli utenti si osservano le disposizioni di cui all'art. 70 del D.L.vo del 1973.

ARTICOLO 18

Tutti coloro che, ai termini del presente regolamento, siano tenuti al pagamento della tassa, devono, entro il 20 gennaio successivo al giorno in cui occupano o detengono locali ed aree a qualsiasi uso adibiti, farne denuncia all'Ufficio comunale che ne rilascia ricevuta.

L'obbligo della denuncia sussiste anche nei confronti dei contribuenti per i quali possono trovare applicazione le norme di esenzione dalla tassa.

La denuncia, debitamente sottoscritta, va stilata sugli appositi moduli forniti gratuitamente dall'Amministrazione e deve contenere cognome, nome, codice fiscale, luogo e data di nascita dell'utente e, comunque, gli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza che occupano l'immobile di residenza; ed ancora, il preciso recapito, nonché l'ubicazione dei locali, la loro destinazione, l'esatta ubicazione, nonché la loro ripartizione interna.

Devrà, inoltre, contenere l'indicazione della data di inizio dell'occupazione dei locali.

Per gli immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione la dichiarazione, contenente analoghi elementi, è sottoscritta e presentata dal rappresentante legale o negoziale.

ARTICOLO 19

L'Amministrazione comunale ha facoltà di eseguire, in qualunque tempo, accertamenti d'ufficio, indipendentemente dall'obbligo della denuncia, osservate le norme vigenti in materia.

Tale effetto il Comune ha diritto di:

- eseguire, dopo motivato invito, dai proprietari degli immobili le indicazioni che ritenga necessarie ai fini probatori;
- invitare i contribuenti ed eventualmente i proprietari di stabili a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni;
- accedere, in caso di mancato adempimento alle richieste di



IL SINDACO

[Handwritten signature]

cui, alle lett. a) e b), con agenti di polizia urbana o con dipendenti dell'ufficio comunale competente, muniti di autorizzazione del Sindaco e con avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica, nei locali, al solo fine di procedere alla loro misurazione ed alla rilevazione della destinazione.

ARTICOLO 20

Un funzionario, appartenente ai ruoli organici comunali, nominato con Giunta municipale, è responsabile dell'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale intesa all'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati. Ad esso spettano tutti i relativi poteri previsti dalla legge in materia.

ARTICOLO 21

Avverso l'accertamento della tassa l'interessato può ricorrere alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio e contro la decisione di questa alla competente Commissione tributaria regionale di cui all'art. 1 del D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546, entro 60 giorni dalla data di notifica della decisione del ricorso, giusta disposizione sul processo tributario contenente nel D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546. Avverso sentenza di quest'ultimo organo può essere proposto ricorso per cassazione (art. 62 del predetto ultimo decreto) e per revocazione (art. 64 successivo).

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI ARTICOLO 22

Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano le norme di cui all'art. 106 e seguenti del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, richiamati in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142, sulle autonomie locali e quelle contenute nella Legge 24 novembre 1981, n. 689.

In caso di omessa o infedele denuncia saranno applicate anche le sanzioni previste dall'art. 76 del D.L.vo n. 507 del 1993.

ARTICOLO 22/BIS DIVIETI

- 1) è vietato l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o adibite ad uso pubblico;
- 2) è vietato ogni forma di cernita, rovistamento e renigero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale;
- 3) è vietato esporre sacchetti contenenti rifiuti sulla via pubblica nei giorni e fuori delle ore precisati negli orari di servizio di raccolta;
- 4) è vietato l'uso improprio dei vari tipi di contenitori forniti dall'Amministrazione per la raccolta dei rifiuti;

IL SINDACO



- 5) è vietato intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che intralciano il servizio stesso;
- 6) è vietato lo spostamento dei contenitori dei rifiuti dalle sedi in cui sono stati collocati;
- 7) è vietato inserire nei contenitori rifiuti di vetro o comunque prodotti che possono causare lesioni;
- 8) è vietato l'imbrattamento del suolo pubblico con gettite di piccoli rifiuti, escrementi di animali, spandimento di olio e simili.


ARTICOLO 23

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme e di regolamenti generali in materia.

ARTICOLO 24

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni di rito e ad esecuzione avvenuta delle procedure di pubblicazione.

IL SINDACO


Il Sindaco
Caserta